

***Causa Cestaro c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 7 aprile 2015 (ricorso n. 6884/11)***

**Proibizione della tortura – Utilizzo della forza da parte delle forze di polizia non coerente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito – Maltrattamenti inflitti in maniera intenzionale e premeditata – Violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale – Sussiste.**

**Proibizione della tortura – Obbligo dello Stato di condurre un'inchiesta penale effettiva – Inadeguatezza della legislazione penale italiana rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso priva dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell'articolo 3 in futuro – Violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale – Sussiste.**

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i maltrattamenti subiti dal ricorrente debbano essere qualificati come «tortura» nel senso dell'articolo 3 della Convenzione, posto che essi sono stati inflitti intenzionalmente e con premeditazione nonché in maniera del tutto gratuita e ingiustificata.

Affinché un'inchiesta sia effettiva nella pratica, la condizione preliminare è che lo Stato abbia promulgato delle disposizioni di diritto penale che sanzionino le pratiche contrarie all'articolo 3. Infatti, l'assenza di una legislazione penale sufficiente a prevenire e punire effettivamente gli autori di atti contrari all'articolo 3 può impedire alle autorità di perseguire questi illeciti, di valutarne la gravità, di pronunciare pene adeguate e di escludere l'applicazione di qualsiasi misura che possa alleggerire eccessivamente la sanzione, a scapito del suo effetto preventivo e dissuasivo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la legislazione penale italiana sia inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso sprovvista di effetti dissuasivi per prevenire efficacemente la loro reiterazione.

**Fatto.** Il caso riguarda gli eventi verificatisi al termine del *summit* del G8 a Genova nel luglio del 2001 all'interno della scuola Diaz, messa a disposizione dal Comune di Genova per offrire ai manifestanti una sistemazione per la notte.

Nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001 un'unità della polizia antisommossa fece irruzione nell'edificio intorno alla mezzanotte. Ne seguirono atti di violenza. Il Cestaro, che all'epoca dei fatti aveva sessantadue anni, si trovava al piano terra. Secondo quanto contenuto nella sentenza di primo grado, questi, svegliato dal rumore, all'arrivo della polizia si era seduto con le spalle al muro, a fianco di un gruppo di occupanti e aveva le braccia alzate. Fu colpito soprattutto sulla testa, alle braccia e alle gambe, e i colpi ricevuti gli provocarono fratture multiple. Fu operato presso l'ospedale Galliera di Genova, dove rimase quattro giorni. Gli venne riconosciuta una incapacità temporanea al lavoro superiore a quaranta giorni. Delle ferite descritte sopra è rimasta la debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra.

La procura della Repubblica di Genova aprì un'indagine per stabilire gli elementi sui quali si era fondata la decisione di fare irruzione nella scuola Diaz-Pertini, e per chiarire le modalità di esecuzione dell'operazione, l'aggressione con il coltello che era stata commessa nei confronti di un agente e la scoperta delle bottiglie *molotov*.

Dopo tre anni di indagini condotte dalla procura di Genova, ventotto persone tra funzionari, dirigenti ed agenti delle forze dell'ordine sono state rinviate a giudizio. Il 13 novembre 2008, il Tribunale ha condannato, tra gli altri, dodici imputati a pene comprese tra i due ed i quattro anni di reclusione, nonché al pagamento in solido con il Ministero dell'Interno dei costi e delle spese ed al risarcimento dei danni alle parti civili.

In appello tutti i condannati beneficiarono di un indulto di tre anni. Inoltre, poiché il termine di prescrizione, tra gli altri, dei delitti di abuso di ufficio per l'arresto illegale degli occupanti della scuola e di lesioni semplici era scaduto, la corte d'appello dichiarò non doversi procedere nei confronti degli imputati per tali reati. Dichiarò non doversi procedere anche nei confronti del capo del VII Nucleo antisommossa, condannato in primo grado per lesioni aggravate. Le condanne al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle spese, emesse in primo grado, furono essenzialmente confermate, con estensione degli obblighi civili agli imputati che erano stati

condannati per la prima volta in secondo grado. La Corte di cassazione confermò essenzialmente la sentenza impugnata, dichiarando tuttavia prescritto il delitto di lesioni aggravate per il quale dieci imputati e nove imputati erano stati rispettivamente condannati in primo e in secondo grado

Il ricorrente ha adito la Corte EDU sostenendo che, in occasione dell'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz, è stato vittima di violenze e sevizie che definisce atti di tortura, e che la sanzione pronunciata a carico dei responsabili degli atti da lui denunciati è stata inadeguata a causa, in particolare, della prescrizione, nel corso del procedimento penale, della maggior parte dei reati ascritti, delle riduzioni di pena di cui alcuni condannati avrebbero beneficiato e dell'assenza di sanzioni disciplinari nei confronti di questi ultimi. Egli afferma, in particolare, che omettendo di qualificare come reato ogni atto di tortura e non prevedendo una pena adeguata per un tale reato, lo Stato non ha adottato le misure necessarie per prevenire le violenze e gli altri maltrattamenti di cui egli stesso sostiene di essere vittima.

### ***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 3 CEDU (proibizione della tortura sotto il profilo sostanziale).*** La Corte evidenzia come la causa si distingua da quelle nelle quali l'uso (sproporzionato) della forza da parte degli agenti di polizia era da mettere in relazione ad atti di resistenza fisica o tentativi di fuga.

I maltrattamenti in contestazione sono stati inflitti al ricorrente in maniera totalmente gratuita e non possono essere considerati un mezzo utilizzato in maniera proporzionata da parte delle autorità per raggiungere lo scopo perseguito.

A questo proposito, la Corte ricorda che l'irruzione nella scuola Diaz doveva essere una perquisizione: la polizia sarebbe dovuta entrare nella scuola, dove il ricorrente e gli altri occupanti si erano rifugiati legittimamente, per cercare elementi di prova che potessero portare all'identificazione dei membri dei *black block*, autori dei saccheggi nella città e, se del caso, al loro arresto. Prescindendo da qualsiasi considerazione sugli indizi riguardanti la presenza di *black block* all'interno della scuola la sera del 21 luglio, la Corte osserva invece che le modalità operative seguite in concreto non sono coerenti con lo scopo dichiarato dalle autorità.

La Corte ritiene pertanto che i maltrattamenti di cui è stato vittima, tra gli altri, il ricorrente avessero carattere intenzionale e premeditato. Significativi, a tale riguardo, si rivelano i tentativi della polizia di nascondere i fatti in questione o di giustificarli sulla base di circostanze fittizie. A tale proposito, la Corte non condivide la tesi implicitamente avanzata dal Governo, ossia che la gravità dei maltrattamenti perpetrati durante l'irruzione della polizia dovrebbe essere relativizzata avuto riguardo al contesto di estrema tensione derivante dai numerosi scontri che si erano prodotti durante le manifestazioni e alle esigenze assolutamente particolari di tutela dell'ordine pubblico.

A giudizio della Corte, le tensioni che, come afferma il Governo, avrebbero caratterizzato l'irruzione della polizia nella scuola Diaz, si possono spiegare non tanto con ragioni obiettive, quanto piuttosto con la decisione di procedere ad arresti mediatizzati e con l'adozione di modalità operative non conformi alle esigenze della tutela dei valori derivanti dall'articolo 3 della Convenzione e dal diritto internazionale pertinente. In conclusione, la Corte ritiene che i maltrattamenti subiti dal ricorrente debbano essere qualificati come «tortura» nel senso dell'articolo 3 della Convenzione.

***Sulla violazione dell'art. 3 CEDU (proibizione della tortura sotto il profilo procedurale).*** La Corte rammenta che, quando un individuo sostiene in maniera difendibile di avere subito, da parte della polizia o di altri servizi analoghi dello Stato, un trattamento contrario all'articolo 3, tale disposizione, combinata con il dovere generale imposto allo Stato dall'articolo 1 della Convenzione di «riconoscere a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà definiti (...) [nella] Convenzione», richiede che vi sia un'inchiesta ufficiale effettiva. Tale inchiesta deve poter

portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili. Se così non fosse, ammonisce la Corte, nonostante la sua importanza fondamentale il divieto legale generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace nella pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo.

Prosegue la Corte ricordando che, affinché un'inchiesta sia effettiva e permetta di identificare e di perseguire i responsabili, deve essere avviata e condotta con celerità. Inoltre, l'esito dell'inchiesta e del procedimento penale cui essa dà avvio, così come la sanzione pronunciata e le misure disciplinari adottate, risultano determinanti. Essi sono infatti fondamentali se si vuole preservare l'effetto dissuasivo del sistema giudiziario vigente e il ruolo che esso è tenuto ad esercitare nella prevenzione delle violazioni del divieto di maltrattamenti.

Anche la valutazione dell'adeguatezza della sanzione rientra nelle competenze della Corte, che deve mantenere la sua funzione di controllo e intervenire nel caso esista una evidente sproporzione tra la gravità dell'atto e la sanzione inflitta. Altrimenti, il dovere che hanno gli Stati di condurre un'inchiesta effettiva perderebbe molto del suo senso.

La Corte afferma inoltre che, affinché un'inchiesta sia effettiva nella pratica, la condizione preliminare è che lo Stato abbia promulgato delle disposizioni di diritto penale che puniscono le pratiche contrarie all'articolo 3. Infatti, l'assenza di una legislazione penale sufficiente per prevenire e punire effettivamente gli autori di atti contrari all'articolo 3 può impedire alle autorità di perseguire questi illeciti, di valutarne la gravità, di pronunciare pene adeguate e di escludere l'applicazione di qualsiasi misura che possa alleggerire eccessivamente la sanzione, a scapito del suo effetto preventivo e dissuasivo.

Sotto quest'ultimo profilo, la Corte ricorda che, in materia di tortura o di maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l'azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come l'amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo ambito.

Tenuto conto dei suddetti principi e, in particolare, dell'obbligo imposto allo Stato di identificare e sanzionare in maniera adeguata gli autori di atti contrari all'articolo 3 della Convenzione, la Corte osserva che la presente causa sollevi tre tipi di problema: l'assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa, la prescrizione dei delitti e l'indulto parziale delle pene e i dubbi sulle misure disciplinari adottate nei confronti dei responsabili dei maltrattamenti in causa.

Sotto il primo profilo, la Corte rammenta di aver già dichiarato, sulla base dell'articolo 3 della Convenzione, che l'impossibilità di identificare i membri delle forze dell'ordine, presunti autori di atti contrari alla Convenzione, è contraria a quest'ultima. In particolare, quando le autorità nazionali schierano i poliziotti con il viso coperto per mantenere l'ordine pubblico o effettuare un arresto, questi agenti sono tenuti a portare un segno distintivo – ad esempio un numero di matricola – che, pur preservando il loro anonimato, permetta di identificarli in vista della loro audizione qualora il compimento dell'operazione venga successivamente contestato.

Nel caso di specie, i poliziotti che hanno aggredito il ricorrente nella scuola Diaz e lo hanno materialmente sottoposto ad atti di tortura non sono mai stati identificati. Essi non sono stati neanche oggetto di indagine e sono rimasti, semplicemente, impuniti. Secondo la sentenza di primo grado, l'assenza di identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti in causa deriva dalla difficoltà oggettiva della procura di procedere ad identificazioni certe e dalla mancata collaborazione della polizia nel corso delle indagini preliminari. La Corte si rammarica che la polizia italiana si sia potuta rifiutare impunemente di fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria all'identificazione degli agenti che potevano essere coinvolti negli atti di tortura.

Quanto all'esito del processo penale per i fatti contestati la Corte osserva come nessuno sia stato condannato per i maltrattamenti perpetrati nella scuola Diaz nei confronti, in particolare, del

ricorrente, in quanto i delitti di lesioni semplici e aggravate si sono estinti per prescrizione. Inoltre, per effetto dell'indulto, le pene sono state ridotte di tre anni. Ne consegue che i condannati dovranno scontare, nella peggiore delle ipotesi, pene comprese tra tre mesi e un anno di reclusione. Non è dato sapere, inoltre, se i responsabili degli atti di tortura siano stati sospesi dalle loro funzioni nel corso del processo, né quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati dopo la loro condanna definitiva.

La Corte ritiene, dunque, che la reazione delle autorità non sia stata adeguata tenuto conto della gravità dei fatti. Di conseguenza ciò la rende incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3 della Convenzione.

Precisa a tale riguardo la Corte che la violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 3 CEDU non è imputabile alle tergiversazioni o alla negligenza della procura o dei giudici nazionali. Si riconoscono, invece, le difficoltà incontrate nel corso delle indagini e del processo penale, nonché la fermezza dimostrata dai giudici nazionali nel valutare la gravità dei fatti attribuiti agli imputati.

La Corte considera pertanto che è la legislazione penale italiana applicata al caso di specie a rivelarsi inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso privata dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili dell'articolo 3 in futuro.

La Corte conclude per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione – a causa dei maltrattamenti subiti dal ricorrente che devono essere qualificati «tortura» ai sensi di questa disposizione – sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.

***Sul carattere strutturale della violazione accertata (art. 46 CEDU).*** Tenuto conto dei principi posti dalla sua giurisprudenza relativa al profilo procedurale dell'articolo 3 e ai motivi che l'hanno indotta nel caso di specie a giudicare inadeguata la sanzione inflitta, la Corte sottolinea il carattere strutturale della violazione accertata. Mancando un trattamento appropriato per tutti i maltrattamenti vietati dall'articolo 3 nell'ambito della legislazione penale italiana, la prescrizione come pure l'indulto possono in pratica impedire non soltanto la punizione dei responsabili degli atti di «tortura», ma anche degli autori dei «trattamenti inumani» e «degradanti» in virtù di questa stessa disposizione, nonostante tutti gli sforzi dispiegati dalle autorità precedenti e giudicanti.

Per quanto riguarda le misure da adottare per rimediare a questo problema, la Corte rammenta innanzitutto che gli obblighi positivi imposti allo Stato in base all'articolo 3 possono comportare il dovere di istituire un quadro giuridico adatto, soprattutto per mezzo di disposizioni penali efficaci.

La Corte ritiene invita dunque lo Stato italiano a dotarsi degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all'articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte.

***Sull'art. 41 CEDU (equa riparazione).*** Tenuto conto delle circostanze della causa e, soprattutto, del risarcimento del danno che il ricorrente ha già ottenuto a livello nazionale, la Corte, deliberando in via equitativa, ritiene di dover accordare a questo titolo all'interessato la somma di 45.000 euro.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 3 CEDU

Legge n. 241 del 2006

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 3 CEDU – relativamente all’uso della forza in azioni di polizia: Egmez c. Cipro n. 30873/96, §§ 13, 76 e 78, Rehbock c. Slovenia, n. 29462/95, §§ 71-78; Sarigiannis c. Italia, n. 14569/05, §§ 59-62, 5 aprile 2011, Dembele c. Svizzera, n. 74010/11, §§ 43-47, Rivas c. Francia, n. 59584/00, §§ 40-41, 1° aprile 2004, Darraj c. Francia n. 34588/07, §§ 38-44. Relativamente alla identificabilità dei membri delle forze di polizia: Ataykaya c. Turchia, n. 50275/08, § 53, nonché i riferimenti ivi contenuti.

Art. 3 CEDU – sotto il profilo dell’obbligo dello Stato di condurre inchieste ufficiali effettive: Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 123; Ali e Ayşe Duran c. Turchia, n. 42942/02, § 66, Saba c. Italia, n. 36629/10, §§ 76-77; Assenov e altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998, § 102, Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 131, Krastanov c. Bulgaria, n. 50222/99, § 57, Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, § 81, Georgiy Bykov c. Russia, n. 24271/03, § 60, El-Masri c. l’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, §§ 182 e 185, Dembele, sopra citata, § 62, Alberti c. Italia, n. 15397/11, § 62, Dimitrov e altri c. Bulgaria, n. 77938/11, § 135, 1° luglio 2014. Relativamente all’effetto dissuasivo: Çamdereli c. Turchia, n. 28433/02, § 38, 17 luglio 2008, Gäfgen, sopra citata, § 121, Saba, sopra citata, § 76.

Art. 3 CEDU – sotto il profilo dell’obbligo dello Stato di dotarsi di una legislazione penale adeguata: Gäfgen, sopra citata, § 117, M.C. c. Bulgaria, n. 39272/98, §§ 149, 153 e 166, Tzekov c. Bulgaria, n. 45500/99, § 71, Çamdereli c. sopra citata, § 38.

Art. 3 CEDU – circa l’applicazione degli istituti della prescrizione, dell’amnistia e della grazia: Mocanu e altri c. Romania [GC] nn. 10865/09, 45886/07 e 32431/08, § 326 e le cause ivi citate.